

Giurisprudenza

Rassegna giurisprudenziale del 1° luglio 2005

1 Luglio 2005

Thumbnail **Estremi: n. 47/02/05 del 21 aprile 2005**

Image not found or type unknown

Argomento: Condono ex art. 16, legge 289/2002 - Parziale pagamento delle somme dovute - Efficacia della sanatoria

In presenza di un non integrale pagamento dell'importo dovuto per effetto della sanatoria prevista in tema di liti fiscali pendenti, di cui all'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, può essere pronunciata l'estinzione del giudizio soltanto a condizione che sia già stata iscritta a ruolo la somma ancora dovuta.

In base a tale principio, la Commissione ha dichiarato estinto il giudizio in relazione al quale era stata presentata regolare domanda di condono ed effettuato il pagamento parziale delle somme dovute, che, per l'importo non pagato, erano state iscritte a ruolo.

Estremi: n. 92/1/05 del 12 aprile 2005

Argomento: Contenzioso - Ricorso avverso avvisi di classamento - nomina del difensore tecnico

Nel caso di ricorso avverso un avviso di classamento, atto con cui si rettifica il classamento proposto in sede di accatastamento di un'unità immobiliare, non sussiste la necessità di nominare un difensore tecnico, figura obbligatoria per liti di valore superiore a 2.582,28 euro. Ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992, per valore della lite deve intendersi l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

L'avviso di classamento non quantifica alcun tributo, per cui, non essendo determinabile il valore della lite, non è obbligatoria la nomina del difensore tecnico al momento della proposizione del ricorso.

Sulla base di tale principio, la Commissione tributaria regionale, ha riformato la sentenza con cui i giudici di primo grado avevano ritenuto inammissibili i ricorsi proposti avverso due avvisi di classamento per mancata ottemperanza all'invito di nominare un difensore tecnico.

I giudici di secondo grado hanno, inoltre, ritenuto valida la procura che la ricorrente aveva

comunque provveduto - su invito della Commissione tributaria provinciale - a conferire a un professionista, dandogli incarico di partecipare all'udienza fissata per la trattazione del ricorso; procura che era stata giudicata invalida in quanto conferita in un atto processuale diverso da quelli indicati nell'articolo 83 del c.p.c.

Estremi: n. 94/01/05 del 12 aprile 2005

Argomento: Contenzioso - Deposito di documenti oltre il termine di cui all'articolo 32 del Dlgs n. 546/1992 - Effetti

Nel caso in cui la documentazione probatoria circa la notifica di un avviso di liquidazione in materia di imposta di registro venga depositata oltre il termine previsto per il deposito di documenti e memorie prima della data di trattazione (ex articolo 32 del Dlgs n. 546/1992), si determina l'inammissibilità della documentazione in parola per irricevibilità processuale della stessa. Ne deriva che risulta non dimostrato che le parti erano a conoscenza dell'avviso di liquidazione in esame.

In base a tale assunto, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la cartella esattoriale impugnata, limitandosi a riprodurre per semplice *relationem* la dicitura "*imposta complementare di cui all'avviso di liquidazione valutazione nr. ...*", è illegittima per difetto di motivazione. Ai sensi dell'articolo 52 del Dpr n. 131/1986, infatti, se la motivazione di un atto fa riferimento a un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che non ne riproduca il contenuto essenziale.

Il collegio di secondo grado ha, inoltre, rilevato come l'avviso di liquidazione irrualmente prodotto sia stato notificato a persona non incaricata a riceverlo (nella specie, l'atto destinato al venditore è stato notificato al legale rappresentante del compratore), con conseguente nullità insanabile della notifica.

Circa la notifica della cartella di pagamento impugnata, infine, va rilevata - concludono i giudici - la nullità della stessa per mancata indicazione della qualifica del messo (se comunale o speciale).

Estremi: n. 48/22/05 del 27 maggio 2005

Argomento: Contenzioso - Ricorso per tardiva notifica di cartella esattoriale - Omessa notifica del gravame al concessionario

Nel caso in cui, in relazione a una cartella di pagamento, venga eccepita la tardività del termine di notifica della stessa, il ricorso va notificato al concessionario della riscossione cui fa carico la tardività, pena l'inammissibilità del gravame sul punto della eccepita intempestività dell'atto.

Sulla scorta di tale assunto, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto esclusivamente contro l'ufficio, avverso una

cartella di pagamento (per iscrizione a ruolo derivante dal controllo automatico delle dichiarazioni fiscali ex articolo 36-*bis* del Dpr n. 600/1973) per tardiva notifica della stessa.

Estremi: n. 47/22/05 del 27 maggio 2005

Argomento: Contenzioso - Appello notificato oltre i termini di legge - Inefficacia della sospensione ex articolo 16, legge n. 289/2002

E' inammissibile l'atto di appello notificato oltre il termine di legge annuale, conteggiato tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali. Ai fini del conteggio del termine in questione, inoltre, non può essere invocata la sospensione prevista dalla disciplina in tema di definizione di liti pendenti, di cui all'articolo 16 della legge n. 289/2002, che è da escludersi per le liti, come quella di specie, relative a mera riscossione.

Estremi: n. 52/07/05 del 21 aprile 2005

Argomento: Riscossione - Credito esposto in dichiarazione - Decorrenza del termine di prescrizione
Il diritto al rimborso del credito esposto in dichiarazione sorge successivamente al termine di cui all'articolo 36-*bis* del Dpr n. 600/1973, data da cui comincia a decorrere anche il termine di prescrizione decennale del diritto stesso.

Fino alla scadenza di quel termine, infatti, l'ufficio deve procedere al controllo automatico della dichiarazione; potrebbe esservi, pertanto, un atto di riduzione o di negazione integrale del credito indicato, ovvero un atto di riconoscimento formale della sua spettanza.

In base a tale principio, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha ritenuto legittimo il comportamento del contribuente che, dopo aver esposto nel modello MU 99 (redditi 1998) un credito e ottenuto il rimborso solo in parte, aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi a seguito di un'istanza di rimborso per la quota del credito indicato nel citato modello MU 99 non ancora pagata dall'Amministrazione.

di

Manuela Norcia

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rassegna-giurisprudenziale-del-1deg-luglio-2005>